

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO
DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO – EDUCATIVI INDIVIDUALI E/O DI
GRUPPO (LOTTO 1)
E
DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (LOTTO 2)**

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di gestione di interventi socio-educativi individuali e/o di gruppo e del servizio di pronto intervento sociale.

Il presente appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti funzionali, aventi ad oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

LOTTO 1: GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO – EDUCATIVI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO

Il Servizio di gestione di interventi socio – educativi individuali e/o di gruppo intende garantire azioni volte alla promozione del benessere, alla prevenzione del disagio ed all'accompagnamento alla cura di minori e giovani adulti residenti nel territorio dell'Unione, nonché al contrasto alla povertà minorile, educativa e relazionale e al fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti ed adolescenti, in particolare attraverso la realizzazione di:

- interventi socio – educativi individuali domiciliari e di tutoraggio rivolti a nuclei familiari con minori individuali e/o per piccoli gruppi;
- incontri protetti tra minori e/o i loro genitori o con i loro familiari.

LOTTO 2: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PRiS)

Il servizio di pronto intervento sociale è un servizio ricompreso, ai sensi dell'art. 22, co. 4, della L. 328/2000, tra i Livelli Essenziali di Assistenza e che pertanto deve essere assicurato in ogni Ambito territoriale: si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato. Per la tipologia di attività svolte, i Servizi oggetto del presente Capitolato non rientrano nell'applicazione di quanto disposto dall'art. 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023 in materia di *Green Public Procurement*.

Art. 2

Durata contrattuale

Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, indicativamente dal **14/09/2024 al 13/09/2026**. L'Unione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto all'Impresa aggiudicataria, per ulteriori 12 (dodici) mesi, fino al 31 maggio 2028 di proroga per ulteriori mesi 2 (due).

Art. 3

Valore dell'Appalto

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs n.36/2023 il valore complessivo stimato dell'appalto, in funzione della durata (24 mesi) e dell'esercizio della facoltà di rinnovo (ulteriori 12 mesi) e proroga (ulteriori 2 mesi), di cui al precedente art. 2 "Durata contrattuale", è pari a complessivi € **674.367,00**, oltre ad oneri Iva. La stima dell'affidamento del servizio risulta determinato con

riferimento all'impiego delle figure professionali di cui al successivo art.5.

Si specifica che il valore stimato dell'Appalto è così suddiviso fra i 2 lotti:

LOTTO 1 : € 383.498,40 al netto di oneri Iva al 5% per per il contratto originario per la durata di 24 mesi

L'importo stimato per il rinnovo corrisponde ad € 191.749,20 al netto degli oneri IVA.

L'importo stimato per la proroga tecnica corrisponde ad € 31.958,20 al netto degli oneri IVA

L'importo complessivo del lotto in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo e proroga, di cui al precedente art. 2 "Durata contrattuale", è pari a € 607.205,80 IVA esclusa.

LOTTO 2 : € 42.417,60 al netto di oneri Iva al 5% per il periodo dal 01.06.2024 al 31.05.2026.

L'importo stimato per il rinnovo corrisponde ad € 21.208,80 al netto degli oneri IVA.

L'importo stimato per la proroga tecnica corrisponde ad € 3.534,80 al netto degli oneri IVA

L'importo complessivo del lotto in funzione della durata e dell'esercizio della facoltà di rinnovo e proroga, di cui al precedente art. 3 "Durata", è pari a € 67.161,20, IVA esclusa.

Importo assoggettato a ribasso d'asta:

LOTTO 1: € 25.653,36

LOTTO 2: € 14.647,68

Importo non soggetto a ribasso d'asta

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, l'importo posto a base di gara non comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, sulla base del CCNL delle Cooperative Sociali, come segue:

LOTTO 1: € 357.845,04

LOTTO 2: € 27.769,92

Art. 4

Modalità di espletamento del servizio

La gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, si articola come di seguito meglio dettagliato.

4.1 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO LOTTO 1

4.1.1 Interventi socio – educativi individuali

Il Servizio si sviluppa attraverso azioni di supporto al nucleo familiare, con particolare riferimento al sostegno della funzione genitoriale educativa, di affiancamento ed orientamento del minore verso lo sviluppo di competenze sociali e relazionali. Gli interventi sono rivolti a contrastare e prevenire situazioni di degrado socio-educativo, isolamento, abbandono scolastico, pregiudizio, devianza, conflittualità generazionale, agendo tempestivamente sulle dinamiche socio-familiari e sui contesti di vita del minore.

In particolare gli interventi sono finalizzati a:

- sostenere i nuclei familiari con figli minori caratterizzati da povertà psico-socio-educativa ed economica in carico al Servizio Sociale territoriale dell'Unione Comuni del Sorbara;
- contribuire a contrastare i rischi di vulnerabilità, isolamento, emarginazione sociale dei bambini/preadolescenti/adolescenti attraverso interventi capaci di agire positivamente sulla complessità delle dinamiche che condizionano le funzioni genitoriali;
- sostenere i genitori nello sviluppo complessivo delle competenze educative per rispondere ai bisogni dei propri figli in rapporto alla loro specifica età;
- attivare e sostenere i rapporti tra nucleo familiare, servizi socio-sanitari territoriali e istituzioni scolastiche in un'ottica psico – pedagogica integrata atta a favorire il superamento del disagio dei minori e delle loro famiglie.

Il servizio si svolge, di norma, al domicilio dell'utente ovvero in spazi di aggregazione presenti sul territorio dell'Unione o in altri contesti individuati in sede di costruzione del progetto.

Il Servizio prevede interventi da parte di figure educative professionali a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- accompagnare il minore con azioni educative finalizzate a sviluppare le proprie capacità nelle diverse aree di crescita;
- sostenere il minore nelle attività extrascolastiche, favorendone l'inserimento nel tessuto sociale di appartenenza;
- supportare le figure genitoriali nell'espletamento dei ruoli e compiti relativi alla crescita e allo sviluppo del minore, nonché nella loro funzione accuditiva ed educativa (monitoraggio nel riordino della casa, nell'acquisto dei generi alimentari, nella produzione dei pasti vestiaro ecc.. , cura e controllo dell'igiene personale dei minori..) , in un'ottica di stimolo delle capacità personale e non di sostituzione;
- accompagnare le famiglie per favorire l'utilizzo dei servizi socio-sanitari territoriali ovvero di altri servizi anche organizzati da associazioni/enti non profit presenti sul territorio

L'intervento educativo è attivato esclusivamente su richiesta dell'assistente sociale del servizio sociale territoriale dell'Unione che unitamente all'educatore individuato effettuano specifica valutazione sulla situazione familiare e sui bisogni di crescita del bambino, anche attraverso il coinvolgimento diretto della famiglia e di eventuali altre figure professionali coinvolte (psicologo, Neuropsichiatra, ecc).

La ditta incaricata dell'appalto dovrà porre in essere quanto segue:

- percorsi di presa in carico attraverso un lavoro integrato con il servizio sociale dell'Unione;
- definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) dove sono contenuti gli obiettivi generali, i risultati attesi, le azioni, le responsabilità di ciascuno, eventuale coinvolgimento di altri soggetti della rete formale e non e i tempi di realizzazione; all'interno del PEI deve essere precisata la tempistica entro cui si prevede il raggiungimento degli obiettivi definiti;
- realizzazione degli interventi socio-educativi previsti nel PEI;
- attività di programmazione complessiva affinché le predette prestazioni si articolino e si integrino in un percorso socio - educativo armonico;
- relazione intermedia e finale riportante gli esiti a conclusione del PEI.

La ditta dovrà garantire la presa in carico contemporanea di almeno n. 50 nuclei familiari, prevedendo indicativamente n. **120 ore settimanali di educativa** (5.880 ore annue), comprensive anche dei tempi di percorrenza necessari per il raggiungimento delle abitazioni dei nuclei interessati all'intervento/spazi presso cui si realizza l'intervento.

Il servizio dovrà essere documentato attraverso relazioni periodiche sui minori e i loro contesti familiari che la ditta aggiudicataria si impegna a svolgere ogni qual volta richiesto dal servizio sociale inviante e nel rispetto dei tempi eventualmente prescritti dall'Autorità giudiziaria ; la ditta si impegna inoltre a relazionare al servizio sociale, ogni qualvolta rilevi situazioni che possono costituire ipotesi o notizie di reato per le quali sia necessario segnalare tempestivamente all'A.G competente, in ragione del ruolo che gli educatori rivestono in quanto incaricati di pubblico servizio, impegnandosi altresì a relazionare anche le situazioni per le quali risulti solo opportuna la segnalazione.

4.1.2 Interventi socio – educativi per piccoli gruppi

Le attività che si intendono realizzare in gruppo si configurano come spazi strutturati destinati ad accogliere minori preadolescenti/adolescenti al fine di supportarli nel loro percorso di crescita, in particolare nelle situazioni in cui le difficoltà emotive e relazionali si riflettono nel rapporto con la famiglia, la scuola e l'apprendimento.

Si tratta di offrire contesti ubicati all'interno della propria comunità di appartenenza che possono contribuire a riavviare dei processi di crescita sul piano emotivo, affettivo, relazione e cognitivo.

Per alcuni minori che faticano a differenziare le rappresentazioni di sé da quelle degli altri, la possibilità di *"fare con"* in un contesto nuovo e mediato dalla presenza di un adulto, rappresenta un'occasione per accedere alle proprie rappresentazioni, lavorare sui legami affettivi e rimettere in

moto il processo evolutivo, anche grazie alla presenza del gruppo dei pari, di importanza fondamentale in questa fase del ciclo vitale per l'acquisizione di un'identità personale.

Tali attività da realizzarsi di norma in spazi di aggregazione presenti sul territorio sono rivolte prioritariamente a preadolescenti/adolescenti individuati dal servizio sociale territoriale dell'Unione con le modalità organizzative e procedurali previste per gli interventi socio – educativi domiciliari di cui al precedente art.5.2.1.

Per la realizzazione delle attività è previsto un monte ore complessivo presunto di ore **12 ore settimanali** (indicativamente n.4 gruppi da 3 ore ciascuno).

La proposta di attività dovrà essere esplicitata e dettagliata già in sede di candidatura.

Il servizio dovrà essere articolato attraverso la creazione di laboratori espressivo-creativi, di apprendimento che potranno essere concordati e costruiti anche con la partecipazione attiva dei beneficiari, tenuto conto delle loro abilità e passioni.

In particolare la ditta aggiudicataria dovrà realizzare attività mirate a :

- rinforzare le competenze di apprendimento e di studio, con particolare riferimento ai ragazzi a rischio di dispersione scolastica, in collaborazione con le scuole e i referenti del progetto RI.SO.;
- sostenere i ragazzi ad avviare o riavviare i processi decisionali collegati alle scelte lavorative;
- Creare spazi atti ad educare alla socialità e alla interculturalità;
- Attivare capacità di pensare, progettare, rappresentare attraverso la produzione di materiali espressivi e di significato simbolico, come ad esempio scrittura creativa, canto, esplorazione musicale, fotografia, cinema, grafico multimediale;

4.1.3 Incontri protetti tra minori e/o i loro genitori o con i loro familiari

La realizzazione di incontri protetti tra minori e/o i loro genitori o con i loro familiari ha come principale obiettivo la costruzione di un ambito mirato a facilitare il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra genitori o adulti di riferimento e figli che hanno subito, o hanno in corso, un'interruzione di rapporto, determinata da situazione di grave pregiudizio a carico del minore o a da dinamiche gravemente conflittuali interne al nucleo familiare. La sua finalità è di garantire incontri tra genitori e figli in luogo "neutro" e/o protetto, alla presenza di uno/due educatore/i professionale/i , stabilito di volta in volta in base alla complessità della situazione, in attuazione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o di situazioni che richiedano interventi di facilitazione e mediazione educativa tra genitori e figli.

Lo spazio per gli incontri facilitati è un luogo "neutro" in cui il minore, con l'aiuto di un educatore professionale (e di altri operatori), può ricominciare a investire affettivamente sul genitore con cui non vive, ripristinando con lui rapporti e relazioni che possono essersi interrotti o rivelatisi difficoltosi. Gli spazi per gli incontri protetti vengono individuati dal competente servizio sociale a seconda dell'età dei bambini, della loro residenza e dell'opportunità di vicinanza al domicilio del genitore.

Gli obiettivi del servizio sono:

- il sostegno della relazione,
- l'osservazione,
- la protezione del minore.

Le prestazioni educative sono finalizzate all'osservazione, alla facilitazione dei rapporti familiari e alla vigilanza sul corretto andamento degli incontri, nel rispetto dell'interesse del minore.

La Ditta deve garantire la presa in carico delle situazioni segnalate dal servizio sociale territoriale entro 7 giorni dall'avvenuta presentazione del caso e dovrà essere in grado di garantire altresì la presa in carico contemporanea, con uno o più educatori qualificati, di almeno 30 casi, per un monte ore presunto di 20 ore settimanali (980 ore annuali).

In riferimento alle attività programmate e gestire nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli 4.1.1/ 4.1.2/ 4.1.3 sono previste altresì **n. 10 ore settimanali indirette** per lo svolgimento di

equipe di programmazione e verifica con gli operatori dei servizi sociali e/o sanitari, stesura relazioni, redazione P.E.I., incontri di confronto con istituzioni scolastiche/famiglia.

Il trasporto e gli accompagnamenti per le attività programmate e gestite nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti commi 4.1.1/ 4.1.2/ 4.1.3 saranno effettuati con i mezzi propri della Ditta Appaltatrice. L'Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione degli educatori almeno n.2 automezzia (prevedendo un impiego complessivo per l'uso di tale mezzo di circa n. 700 chilometri mensili - compreso il costo della benzina, assicurazione, bollo, manutenzione, ammortamento ecc.) idoneamente assicurati (assicurazione "casco") per garantire la guida agli operatori e l'eventuale spostamento degli utenti.

L'aggiudicatario dovrà garantire i mezzi messi a disposizione per tutta la durata dell'appalto.

4.2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO LOTTO 2

4.2.1. Servizio di Pronto Intervento Sociale

Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2021 (approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/12/2021) individua il Servizio di Pronto Intervento Sociale (P.R.I.S) quale Livello Essenziale delle prestazioni Sociali (L.E.P.S.) da garantire in ogni Ambito Territoriale. Come meglio dettagliato alla scheda 3.7.1 allegata al suddetto Piano *"il Servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato"*.

Il Servizio oggetto del presente lotto costituisce la risposta all'esigenza di razionalizzare e velocizzare gli interventi legati a situazioni di particolare gravità e urgenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale, che si presentino al di fuori dell'orario di apertura del servizio sociale dell'Unione e che hanno le caratteristiche dell'emergenza.

Sono destinatari del servizio di pronto intervento sociale:

- minori soli presenti sul territorio dell'Unione Comuni del Sorbara, che si trovino in situazione di emergenza (in stato di abbandono e/o pregiudizio) che necessitino di protezione immediata, anche tramite collocamento in luogo sicuro,
- madri sole con bambini vittime di sfruttamento o maltrattamenti;
- donne sole vittime di violenza domestica e di genere interessate dalle disposizioni contenute nella L. 19/2019 c.d. "Codice Rosso";
- adulti/disabili/anziani che si trovano in situazioni di grave disagio e che richiedono un soccorso immediato, ad esempio per mancanza di mezzi di sussistenza primaria e/o di situazioni di abbandono, sfruttamento, violenza e/o maltrattamento, marginalità estrema e senza fissa dimora ecc., tali da mettere a repentaglio l'integrità fisica e psichica, l'incolumità e la dignità della persona.

Il Servizio viene attivato, mediante contatto telefonico su numero dedicato, dagli istituti preposti a ricevere segnalazioni di emergenza, quali Forze dell'Ordine, Polizia Municipale, Pronto Soccorso.

L'aggiudicatario deve garantire la **reperibilità** di operatori qualificati nelle seguenti fasce orarie:

lunedì – mercoledì – venerdì	Dalle ore 14:00 alle ore 8:00 del giorno successivo
Martedì – giovedì	Dalle ore 17:30 alle ore 8:00 del giorno successivo
Sabato	Dalle ore 8:00 alle ore 24:00
Domenica (e festivi/eventuali giorni di chiusura del servizio sociale dell'Unione)	Dalle 24:01 alle ore 8:00 del giorno successivo

L'aggiudicatario dovrà individuare personale idoneo e con le caratteristiche meglio esplicitate al successivo art. 5 che, sulla base di alcuni indicatori che definiscono il livello di complessità della situazione, potrà:

- **fornire consulenza telefonica** al segnalante volta a effettuare una valutazione degli elementi di rischio presenti, suggerendo anche le modalità e le strategie più opportune per rispondere alle problematiche rilevate;
- **entrata in servizio**: qualora dalle informazioni riportate dal segnalante l'operatore ravvisi la necessità di effettuare un approfondimento attraverso il contatto diretto con la situazione d'emergenza, lo stesso si recherà nel luogo in cui è presente l'utente/nucleo. L'entrata in servizio deve essere assicurata da due operatori di cui uno obbligatoriamente Assistente sociale in possesso di titolo di studio secondo le norme vigenti. Attraverso il colloquio, l'educatore e l'assistente sociale analizzano la situazione e valutano la presenza di elementi di rischio e di pregiudizio in base ai quali orienteranno le azioni da compiere successivamente.

Nell'eventualità in cui sia assolutamente necessario procedere al collocamento, l'educatore e l'assistente sociale individueranno e contatteranno la risorsa di accoglienza attivabile più idonea, di cui l'aggiudicatario si farà carico delle spese per i primi 3 giorni di collocazione. In ogni caso, sia che il minore/adulto/nucleo venga collocato sia che lo stesso rientri presso altra collocazione autonomamente individuata, l'operatore è tenuto, nel più breve tempo possibile, a stilare dettagliata relazione inviandola al Responsabile del Servizio Sociale dell'Unione.

Applicazione Art. 403 C.C “(Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori).

Nell'eventualità si renda necessaria la collocazione in luogo protetto di minori soli l'aggiudicatario dovrà seguire quanto indicato dalle nuove Linee Guida per i servizi sociosanitari e per le forze di polizia in materia di collocamento di minori in protezione ai sensi dell'art. 403 codice civile - Legge n. 206/2021, inviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Le nuove linee guida sopra indicate prevedono che l'articolo 403 si applica quando *“il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto nell'ambiente familiare a grave pregiudizio o pericolo per la sua incolumità psico – fisica e vi è emergenza di provvedere”*.

Si precisa che la nuova norma prevede che l'applicazione dell'art. 403 è configurato come ipotesi RESIDUALE da emanare solamente qualora in emergenza sussistesse un rischio reale in cui coesistono le condizioni di pregiudizio e pericolo, ovvero situazioni di fatto che non consentono di attendere l'intervento dell'autorità giudiziarie che fa sorgere tale potere in capo a chi interviene.

In caso si rendesse necessario allontanare un minore dal proprio nucleo familiare e disporre un collocamento sarà possibile agire in due modi distinti a seconda della situazione:

- il Minore viene allontanato dal nucleo, attraverso le forme dell'affidamento consensuale (ex artt. e 4 L. 184/83 mod. l149/01). I genitori esprimono cioè il loro assenso affinché il minore nella situazione di pregiudizio venga collocato presso familiari o terzi ritenuti in grado di garantire ed esercitare protezione. Tale collocazione deve essere ritenuta protettiva da parte dell'Operatore che interviene nella situazione di emergenza.
- Il Minore viene fatto oggetto di un allontanamento ex art. 403 c.c., non potendosi mettere in atto forme alternative e meno invasive, a protezione dello stesso.

E' obbligatorio dare **immediato avviso** orale al Pubblico Ministero attraverso contatto telefonico al Magistrato di turno prima di effettuare il collocamento.

Il provvedimento dell'applicazione Art. 403 deve essere trasmesso entro 24 ore (termine perentorio) del provvedimento corredato da ogni documentazione utile e sintetica relazione che descriva i motivi dell'intervento a tutela del minore.

La tempestiva trasmissione del provvedimento ex art. 403 alla Procura Minori avverrà a cura del PRIS che dovrà dare immediata comunicazione anche ai genitori, riferendo i motivi dell'allontanamento e notificando loro il provvedimento anche a brevi manu.

Ad ogni intervento l'equipe redige un report in cui riporta l'identità del minore (sulla base dei dati forniti dalle FFOO/PM presenti) e sintetizza gli elementi essenziali raccolti sulla condizione del minore e sulla situazione di pregiudizio riscontrata. Tale relazione costituisce la motivazione del

provvedimento ex art.403 che verrà emanato nell'immediatezza se la notifica deve essere immediatamente eseguita (laddove i genitori o gli adulti di riferimento sono presenti). Il report andrà inviato alla dirigente del Servizio Sociale dell'Unione Comuni del Sorbara e alle figure di coordinamento del Pronto Intervento Sociale.

L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, inclusi i mezzi per lo spostamento degli operatori.

Art.5

Criterio di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 108, comma 2, del D.lgs. 36/2023.

L'offerta sarà valutata in base agli elementi sotto elencati che saranno calcolati con il metodo aggregativo – compensatore.

Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dal soggetto aggiudicatario, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel Contratto.

In caso di parità del punteggio complessivo il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica. Non sono ammesse offerte in aumento.

L'Unione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza. In tal caso, la Commissione non potendo procedere con la comparazione procederà con l'attribuzione di un giudizio unico relativo alla congruità dell'offerta presentata.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata sulla base dei seguenti elementi:

Qualità del progetto e del servizio. Fino a 80 punti.

LOTTO 1.

Criterio	Descrizione	Punteggio massimo
A)	PROGETTAZIONE DEI SERVIZI Proposta progettuale che descriva le modalità di organizzazione dei servizi oggetto dell'appalto.	40 di cui:
A.1)	Descrizione del progetto di servizio che si intende attuare relativamente agli interventi servizio socio educativi individuali (di cui al punto 4.1.1)	20
A.2)	Descrizione del progetto di servizio che si intende attuare relativamente agli interventi servizio socio – educativo per piccoli gruppi (di cui al punto 4.1.2)	20
B	INTEGRAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONALE Proposta progettuale che descriva le modalità di integrazione con le risorse del territorio e con le progettualità già attive	15
B.1)	Governance di progetto: strumenti di governo, presidio e controllo in itinere della progettazione, della gestione degli interventi e dei servizi e dei rapporti con l'Amministrazione dell'Unione, ponendo particolare attenzione alla realizzazione del Servizio socio educativo a gruppo (di cui al punto 4.1.2.)	
C	PERSONALE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO Descrizione dell'offerta relativa al personale impiegato	10 di cui:
C.1)	N° di operatori che il concorrente metterà a disposizione per lo	7

	svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, indicando il numero delle ore settimanali ed i compiti da svolgersi da parte di ciascun operatore, nonché la qualifica, i titoli di studio e professionali e l'esperienza acquisita; indicare l'eventuale esperienza pregressa nella gestione di Servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato.	
C.2)	Piano di aggiornamento e formazione del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni.	3
D)	INNOVAZIONE E MIGLIORIE Illustrazione delle attività o proposte innovative/sperimentali e migliorative rispetto a quelle richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto che il soggetto aggiudicatario attiverà autonomamente senza alcun onere a carico dell'Unione	15
D.1)	Servizi aggiuntivi, proposte innovative, progettazioni integrative da attivare in corso di contratto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Saranno ritenute valutabili positivamente le proposte che prevedano: eventuale implementazione di ore dedicate all'attività di back office (finalizzato alla stesura di elazioni, partecipazione ad equipe con i Servizi coinvolti, partecipazione ad equipe P.I.P.P.I)	

LOTTO 2

<i>Criterio</i>	<i>Descrizione</i>	
A)	PROGETTAZIONE DEI SERVIZI Proposta progettuale che descriva le modalità di organizzazione dei servizi oggetto dell'appalto.	40
A.1)	Descrizione del progetto di servizio che si intende attuare relativamente agli interventi di cui al Servizio di Pronto Intervento Sociale (di cui al punto 4.2.1)	
B	INTEGRAZIONE TERRITORIALE E FUNZIONALE Proposta progettuale che descriva le modalità di integrazione con le risorse del territorio e con le progettualità già attive	15
B.1)	Governance di progetto: strumenti di governo, presidio e controllo in itinere della progettazione, della gestione degli interventi e dei servizi e dei rapporti con l'Amministrazione dell'Unione.	
C	PERSONALE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO Descrizione dell'offerta relativa al personale impiegato	10
C.1)	N° di operatori che il concorrente metterà a disposizione per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, indicando il numero delle ore settimanali ed i compiti da svolgersi da parte di ciascun operatore, nonché la qualifica, i titoli di studio e professionali e l'esperienza acquisita nella gestione di Servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato.	7
C.2)	Piano di aggiornamento e formazione del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni.	3
D)	INNOVAZIONE E MIGLIORIE Illustrazione delle attività o proposte innovative/sperimentali e migliorative rispetto a quelle richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto che il	15

	soggetto aggiudicatario attiverà autonomamente senza alcun onere a carico dell'Unione	
D.1)	Servizi aggiuntivi, proposte innovative, progettazioni integrative da attivare in corso di contratto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Saranno ritenute valutabili positivamente le proposte che prevedano: nella disponibilità del Concorrente strutture ricettive in cui poter collocare in pronta emergenza minori/nuclei madri con minore ed altresì la possibilità di creare una Banca dati di strutture alberghiere ricettive.	

Prezzo. Fino a 20 punti da attribuirsi all'offerta con il massimo ribasso

5.1. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. Tutti i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, espressi con un massimo di due decimali, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla scorta dei seguenti giudizi:

Criterio motivazionale	Valutazione discrezionale	Coefficiente
Individuato per ogni singolo elemento	Nessuna proposta / insufficiente / non migliorativa	0,00
	Pochi effetti positivi	0,1
	Mediocri effetti positivi	0,2
	Appena accettabile	0,3
	Accettabile	0,4
	Significativa	0,5
	Discreta	0,6
	Buona	0,7
	Ottima	0,8
	Eccellente	0,9
	Perfetta	1,00

5.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la: Formula "bilineare"

C_i	(per $A_i \leq A \text{ soglia}$)	=	$X (A_i / A \text{ soglia})$
C_i	(per $A_i > A \text{ soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo;

$A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

$X = 0,85$;

$A \text{ max}$ = valore del ribasso più conveniente.

5.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.

Art. 6

Specifiche tecniche relative al personale

L'aggiudicatario dovrà fornire il servizio nei termini indicati nell'art. 4 mettendo a disposizione personale adeguato - per numero e qualificazione - ai servizi da svolgere e in particolare :

per i servizi di cui ai punti 4.1.1/ 4.1.2/ 4.1.3 (LOTTO 1)

- educatori professionali in possesso di diploma di laurea pertinente (corso di laurea in scienza della educazione o della formazione primaria o in educatore professionale o di specifico titolo di educatore professionale) riferibili all'inquadramento nel profilo professionale D2 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario,

per i servizi di cui al punto 4.2.1 (LOTTO 2)

- assistenti Sociali in possesso di Diploma di laurea triennale in servizio sociale, con abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione all'Albo degli assistenti sociali, riferibili all'inquadramento nel profilo professionale D2 del CCNL Cooperative sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario;
- educatori professionali in possesso di diploma di laurea pertinente (corso di laurea in scienza della educazione o della formazione primaria o in educatore professionale o di specifico titolo di educatore professionale) riferibili all'inquadramento nel profilo professionale D2 del CCNL Cooperative Sociali, ovvero nell'equivalente livello del CCNL di riferimento del soggetto affidatario,

Per tutto il personale è inoltre richiesto il possesso della patente di guida di tipo B e/o patenti equipollenti ai sensi del D.M. 08/08/1994.

Il personale impiegato nei servizi dovrà:

- svolgere la propria attività con perizia, prudenza, diligenza, correttezza e puntualità negli

orari, mantenendo un comportamento educato e collaborativo nei confronti dei colleghi e di massima correttezza e professionalità verso i bambini e le loro famiglie, rispetto della dignità dell'utenza;

- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con l'utenza;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

La ditta deve provvedere al servizio avvalendosi di personale proprio dipendente o di propri soci cui sia applicato comunque un contratto di lavoro subordinato; sono ammessi - qualora rispettosi della normativa vigente inerente i rapporti di lavoro - altre forme di lavoro flessibili esclusivamente per sostituzioni di addetti temporaneamente assenti per un periodo massimo di 15 giorni.

In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà assumere l'impegno:

- di garantire l'assunzione di tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore uscente;
- di garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro, non peggiorative rispetto a quelle preesistenti;
- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto

Ogni onere relativo all'applicazione dei C.C.N.L. è a carico della ditta, compresa la consegna della busta paga, nonché spese e/o rimborsi relativi ai tempi e rimborsi per gli spostamenti del personale per ragioni di servizio e/o per la formazione/aggiornamento; inoltre, in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore i trattamenti retributivi e i contributi assicurativi e previdenziali dovuti.

L'aggiudicatario dovrà inoltre:

- adibire al servizio persone di assoluta fiducia e comprovata riservatezza. Il personale in servizio dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto degli orari e del decoro legato al contesto dell'ambiente in cui opera; l'Amministrazione può disporre che il personale ritenuto privo dei requisiti richiesti, sulla base di motivate ragioni, e quindi ritenuto non idoneo, venga sostituito; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse con altri operatori con caratteristiche professionali ed esperienza idonea a soddisfare le esigenze del servizio;
- assicurare la stabilità e la continuità del personale salvo casi di forza maggiore. In caso di sciopero che potrebbe riguardare anche i propri dipendenti, la ditta è tenuta a darne in modo preventivo, comunicazione scritta, con 3 giorni di anticipo. Le ferie degli operatori dovranno essere attentamente programmate al fine di evitare disservizi e un impatto negativo sull'utenza. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (ferie, aspettativa ecc..) deve avvenire dal primo giorno di assenza, il costo della sostituzione sarà a carico dell'appaltatore. L'appaltatore si impegna altresì a sostituire i propri operatori a partire possibilmente dal giorno stesso di assenza e comunque tassativamente dal secondo giorno, anche nel caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni ecc). L'appaltatore è tenuto ad utilizzare per le sostituzioni lunghe (superiori alle due settimane lavorative) operatori in possesso degli stessi requisiti posseduti da quelli stabilmente impiegati nel servizio e con possesso di titolo. Di tutte le assenze e delle relative sostituzioni deve essere comunque data sollecita comunicazione al committente.
- Avvisare immediatamente l'Unione in caso di danni arrecati a cose o persone; l'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni

procurati dal proprio personale a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando l'Unione del Sorbara da ogni responsabilità.

- A fornire all'Unione:
 - l'elenco nominativo del personale impiegato nelle attività con la relativa qualifica e curriculum,
 - l'orario che ciascun operatore avrà in rapporto ai compiti affidatogli;
 - i *curricula* del personale che intende impiegare per le eventuali sostituzioni;
 - l'identificazione del referente aziendale.

Si precisa che tra l'Unione e il personale dell'aggiudicataria non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro. L'impresa aggiudicataria riconosce l'estraneità dell'Unione del Sorbara da qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'aggiudicataria medesima ed il proprio personale dipendente o socio lavoratore.

Art.7

Controlli e report sul servizio e verifica di conformità

All'Amministrazione spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta; in specifico la stazione appaltante potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

L'impresa è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori, che dovranno uniformarsi agli indirizzi emanati dall'Unione.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati in appalto.

L'Amministrazione si riserva di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi dello svolgimento dei servizi.

Ordinariamente, funzionari delegati dalla stazione appaltante possono svolgere sopralluoghi presso la sede di esecuzione dei servizi per la verifica del corretto svolgimento del servizio affidato in appalto, anche su segnalazione di terzi.

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il soggetto gestore è tenuto ad inviare un report trimestrale indicante l'andamento quali-quantitativo di ogni singolo servizio oggetto del presente capitolato.

Art.8

Obblighi e responsabilità della ditta

L'aggiudicatario, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti coi soci. Per tutto il personale garantisce il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi e viene dotato di apposita polizza assicurativa come meglio descritto di seguito. Su richiesta dell'Unione del Sorbara l'operatore economico è tenuto a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto delle norme e dei contratti.

Più precisamente è tenuto a:

- ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, contributivi, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale;
- garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche. L'aggiudicatario si impegna a fornire all'Amministrazione aggiudicatrice, all'inizio del servizio e in forma scritta, le informazioni con riferimento a: nominativo del responsabile della sicurezza, nominativo del

rappresentante dei lavoratori, mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione dei servizi, eventuali dotazioni di protezione individuale, altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

- garantire l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti: la Ditta dovrà garantire a tutto il personale che sarà impiegato nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, lo svolgimento di attività di formazione, addestramento ed aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto. Inoltre dovrà garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi e le norme contenute nel presente Capitolato, sollevando pertanto l'Unione da oneri di istruzione del personale incaricato.
- essere consapevole che le predette condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai servizi durante l'esecuzione degli stessi. L'Unione è quindi esplicitamente esonerata relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dalla legge. La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione degli incendi (medio rischio) ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, e dalla formazione dei preposti (art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008);
- assicurare il personale addetto per gli infortuni e la responsabilità verso terzi e obbligandosi a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni stessi, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro; a stipulare quindi apposita polizza assicurativa della responsabilità civile vs. terzi e vs. i prestatori di lavoro, per ogni persona, cose ed animali, nel rispetto delle modalità predette (si veda all'art.24 "Danni a persone o cose – Assicurazioni");
- fornire gli operatori del cartellino identificativo (D.Lgs 81/2008) da esporre obbligatoriamente in orario di servizio ed invitarli ad indossare un abbigliamento consono sia per quanto riguarda il dovuto decoro in ambiente pubblico sia per rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza; pretendere dagli operatori la massima riservatezza su ogni aspetto relativo all'attività svolta;
- affrontare e risolvere immediatamente eventuali situazioni che necessitano di intervento disciplinare e nel caso procedere alla tempestiva sostituzione dell'operatore responsabile, anche su precisa richiesta dell'Ente Committente;
- collaborare con l'Ente Committente per la gestione di eventuali situazioni di emergenza, anche sanitaria, che dovessero intervenire nel corso del periodo di validità contrattuale;

Art. 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 10

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Varianti

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Art. 13

Variazioni entro il 20 per cento

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 14

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 15

La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 16

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento

di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità del servizio fornito. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto. Il committente, in ordine alle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- da € 200,00 a € 1.000,00 per personale assente o personale inferiore a quanto stabilito (l'ammontare sarà calcolato in base alle unità di personale coinvolte);
- € 1.000,00 per attività o comportamenti anche omissivi del personale che possono arrecare danno all'immagine dell'Unione, compreso il rilascio di dichiarazioni pubbliche inerenti il servizio oggetto del presente capitolato non preventivamente concordate con il RUP;
- da € 500,00 a € 1000,00 per gravi irregolarità (anche solo un episodio) che possano arrecare danno agli utenti dei servizi;
- da € 500,00 a €1000,00 in caso di gravi carenze e ritardi nell'esecuzione dei servizi;
- da € 500,00 a € 1.000,00 per violazione dell'obbligo di permettere all'Unione di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

Art. 17 **Risoluzione**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto; reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi

dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 18

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 19

Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: S7UVKM previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

Art. 20

Revisione prezzi del servizio

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 20-bis

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 20-ter

Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti

L'impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- 1) le deleghe di cui al primo comma del presente articolo;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
- 3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante. Nel caso in cui alla data di cui al terzo comma sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo terzo comma ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal terzo comma, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al quinto comma è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Art. 21

Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 22

Proroga contrattuale

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale come meglio descritto al precedente art. 2 "Durata".

Art. 23

Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice

civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Art. 24

Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 25

Danni a persone o cose – assicurazioni

La ditta appaltatrice risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che risultassero generati dal personale da essa dipendente.

La ditta, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali la Stazione appaltante) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del contratto, Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.500.000,00 per sinistro.

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, di cui la ditta si avvalga), comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000 per sinistro e Euro 2.000.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle polizze e/o l'eventuale approvazione espressa dell'Unione sull'assicuratore prescelto dalla ditta - che invierà copia delle polizze al committente - non esonerano la ditta stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Unione del Sorbara sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dalla ditta.

Art. 26

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 27

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende

eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 28

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Art. 29

Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 30

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Modena.

Art. 31

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 21 del 08/03/2023, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Unione del Sorbara).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito Unionale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 32

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti dell'Unione Comuni del Sorbara, approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 9 del 26/01/2024.

Art. 33

Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Titolare del trattamento è l'Unione Comuni del Sorbara con sede in Piazza della Vittoria, 8 Castelfranco Emilia (MO), Posta elettronica certificata: unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it;
- b) Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio sociale e socio sanitario;
- c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it);
- d) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto
- e) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- f) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- g) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- h) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i) dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione Comuni del Sorbara implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- l) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- m) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Luogo e data

Letto e sottoscritto

Il Legale rappresentante

.....